

Prof. SALVATORE DI MARZO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO

LUIGI SICILIANO VILLANUEVA

COMMEMORAZIONE LETTA NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIV. DI PALERMO

ADDÌ 11 MARZO 1916

Signore e Signori,

Dodici anni or sono nella libera Università di Camerino un collega affettuoso commemorava con sapiente parola il giovanissimo Alberto Vighi, da poco tempo scomparso nella pienezza delle sue forze fisiche ed intellettuali. Era il rimpianto acerbo del coetaneo per una vita spezzata, l'omaggio reso da un fratello d'armi al caduto. Chi mai avrebbe potuto allora pensare che a tanto breve distanza si sarebbe schiusa la tomba del nostro caro Luigi, che dell'opera scientifica del Vighi tesseva appunto l'elogio? L'animo mio si rivolta a crederlo estinto. Mi pare di vederlo tuttavia muovere dall'una all'altra biblioteca con passi celeri e brevi, ricolme le tasche di libri e di carte, che sformano le linee del suo corpo pingue, il volto di un color bronzino, temperato dai riflessi di canizie precoce, carnoso ma vibrante, serio ma non arcigno, lo sguardo vivido di chi possiede più pronto della parola il pensiero.

Non aveva che 46 anni. Era nato qui, in Palermo, il 18 novembre 1869. Fanciullo, rivelò memoria straordinariamente tenace; giovine, la spensieratezza non lo sedusse. In che modo egli intese i doveri dello studente fa conoscere la circostanza che, sebbene iscritto al corso di giurisprudenza, frequentò numerosi insegnamenti della facoltà

di lettere, sostenendo coi migliori risultati gli esami di archeologia, di sanscrito e di glottologia. Anzi, non ancora ventenne, riuscì a conseguire una delle cospicue pensioni di studio istituite nella prima metà del secolo scorso dall'abate don Paolo Di Giovanni in prò di giovani siciliani che dimostrassero speciale perizia nel greco, nel latino, nella storia sacra e nella storia antica e moderna dell'isola. Così d'insolite cognizioni filologiche e storiche si arricchiva la sua cultura giuridica e si costituivano i caratteri propri dell'opera di lui.

Nel settembre dell'89 manifestò al prof. Salvioli il desiderio di svolgere nella dissertazione di laurea un tema di storia del diritto italiano, e fra i vari argomenti indicatigli dall'insigne maestro prescelse il più interessante: 'Fonti delle consuetudini sicule'. Era suo proposito di ricercare il contributo apportato alla formazione di queste dai diritti delle diverse popolazioni che si trovavano coesistenti in Sicilia nell'epoca normanna, volta per volta derivando ogni singola consuetudine ora dal diritto romano, dal bizantino, dal franco-normanno, dal longobardo, dal diritto consuetudinario delle città dell'Italia continentale o anche dal diritto canonico, ora dalla mutua influenza di alcuni di tali elementi, ora dagli usi locali. Ad un'opera di tal genere avea pure da qualche anno incitato il benemerito Vito La Mantia. Ma a causa della brevità del tempo (prese la laurea il 17 luglio 90) il Siciliano non poté condurre a termine il lavoro e dovette limitarsi a presentare al giudizio della commissione esaminatrice alcuni saggi concernenti poche disposizioni di diritto civile e penale e quasi tutte quelle di procedura. Al massimo dei punti e alla lode i suoi maestri aggiunsero il voto che la dissertazione fosse compiuta e pubblicata.

Dai banchi della scuola lo inalzò alla cattedra un quinquennio di febbrile attività scientifica, interrotta soltanto dal servizio militare. Nominato libero docente di storia del diritto italiano nel novembre del 95, quest'abilitazione seppe riguardare come un primo passo verso il raggiungimento di un ideale più alto, e quindi come stimolo a maggiori fatiche, Perseverò con fermezza: nel dicembre del 901, dopo un lungo periodo di ansie e di sconforti, ottenne di essere in-

cluso fra i designati alla cattedra di professore ordinario di storia del diritto italiano nella R. Università di Cagliari e, trascorso ancora un anno, di aver la nomina a straordinario della stessa disciplina nella libera Università di Camerino. Ma con quanta mestizia ricordò poi il soggiorno nella simpatica cittaduzza marchigiana! Dei suoi colleghi ed amici Alberto Vighi in breve ora scomparve, Alfredo De Medio perì miseramente nella ruina orrenda della bella Messina!

Promosso ordinario nel luglio del 904, lasciò indi a poco la libera Università di Camerino per assumere l'incarico del medesimo insegnamento in quella regia di Sassari. Ed ivi, pei risultati di un concorso alla cattedra di Siena, nel febbraio del 906 conseguì il grado di straordinario; nè volle mutar sede quando, verso la fine dello stesso anno, meritò il primo posto fra i concorrenti alla cattedra dell'altro Ateneo sardo.

Accolse invece con vera gioia la notizia che la Facoltà di Messina, dimezzata dall'immane disastro, provvedendo a ricostituirsi nel modo più degno, avea creduto di chiamarlo all'insegnamento del diritto ecclesiastico col grado di ordinario che intanto gli veniva conferito a Sassari. Questa sua gioia era soprattutto la espressione di un santissimo affetto: il ritorno nell'isola nativa lo avvicinava alla madre adorata. Io terrò sempre come un conforto l'aver potuto allora fargli cosa gradita, quasi a sua insaputa e per un moto spontaneo dell'anima.

Ma stava già per avverarsi il suo sogno. Dopo soli due mesi, al 1° gennaio del 910, egli qui chiudeva il faticoso pellegrinaggio attraverso i vari Atenei, quale ordinario di storia del diritto italiano. Chi può pretendere di conoscere i motivi per cui, anche raggiunta la meta, non riuscì mai a concedersi la necessaria sosta? Era forse il senso della prossima fine che lo spingeva ad affrettarsi, che gli dava la febbre della ricerca e del sapere? Certo lo studio incessante avea consunto il suo corpo.

Si spense il 5 del mese scorso verso il tramonto. Soltanto alla vigilia appresi che un male insidioso minacciava la sua esistenza. Lo vidi, trepidai, ma sperai ancora e, come per augurio, tacqui la

notizia crudele. Quando la mattina stessa del giorno fatale, atterrito e convulso per la illusione svanita, non potei più nascondere a colleghi ed amici, ch'egli presto ci avrebbe lasciati, fu in tutti un doloroso stupore. Ho qui impresso negli occhi il tragico quadro. Povero il nostro Luigi! Ma è anche triste la sorte di quella nobile donna che, impietrata dall'angoscia, chinò il suo volto sul volto esangue di lui, ne raccoglie l'ultimo respiro e poi si abbandona, quasi insieme allo spirito del marito, per sette anni fervidamente amato, s'invola parte dell'anima sua!

Era buono, di una bontà affettuosa e indulgente. L'amicizia concepiva come un legame fraterno, la gratitudine come un debito inestinguibile. Mite nelle giustificate avversioni, era incapace di esorbitanze e ripicchi, e per l'offesa ricevuta spesso non avea che qualche parola di rimpianto. Cuore aperto e leale, la sincerità rispondeva a un bisogno dalla struttura fisica di lui, che con moti nervosi del capo preannunciava di solito quel che dentro sentiva. Del dovere in tutti i suoi aspetti era sacerdote esemplare: congiunto impareggiabile per sollecitudine e per disinteresse, marito tenero ed austero, insegnante assiduo e premuroso.

Ma la memoria di queste sue doti non potrà che scomparire con noi. Siamo troppo usi ad incensare i defunti perchè i posteri debbano prestarci fede. Vivrà nondimeno attraverso i suoi scritti il ricordo della sua schiettezza. Ignaro degli orpelli che pretendono di nascondere le lacune della preparazione scientifica, sdegnoso di giungere per vie traverse alla meta, Luigi Siciliano si rivela nei suoi lavori erudito onesto e coscienzioso, di quell'onestà che mai cede alla smania di effimeri successi, di quella coscienza scrupolosa che tutto sacrifica alla ricerca del vero. Studiare senza requie le fonti, possedere una conoscenza piena e diretta della letteratura, resistere alla voluttà delle ipotesi, preferire la sodezza del contenuto al lenocinio della forma sono i canoni ch'egli s'impone e che paziente osserva frugando e rifrugando archivi e biblioteche, raccogliendo e vagliando mille notizie diverse, facendosi espositore di risultati severi e non di concetti vaporosi o di chicche retoriche. Certo un tale indirizzo im-

pedisce alle volte che la materia si ravvivi sotto la sua mano, che il ragionamento proceda spedito e si colori lo stile, ma assicura sempre all'opera di lui i massimi pregi dell'esattezza e della utilità.

Non meno di cinquanta scritti costituiscono il prodotto del suo continuo lavoro. Sono di mole e d'importanza diversa, ma quasi tutti hanno carattere scientifico. Il più antico è un prospetto delle monografie pubblicate nei primi ventitrè volumi della rivista 'Il Circolo giuridico'. Composto per rendere omaggio all'esimio fondatore di essa, prof. Luigi Sampolo, suscita l'amaro ricordo, che fuori dell'insegnamento il Siciliano ebbe solo una carica: quella di bibliotecario del Circolo. Lo allontanò senza dubbio dagli uffici e dagli onori la innata modestia, ma egli è pure che se la moltitudine ammira le costruzioni grandiose, pochi possono intendere la bellezza di un fregio.

E il modo in cui fu per lungo tempo costretto a svolgere l'opera sua dal frequente mutar sede e dalla necessità di apprestare nuovi titoli ad ogni nuovo concorso, doveva appunto conferire ai suoi scritti una cert'aria di minuteria. In sostanza però le sue ricerche storiche si limitavano a due ordini di studi.

Di uno di questi il Siciliano seppe, giovanissimo ancora, diventare signore. Lo iniziò pubblicamente nel 1894 con un articolo sull'istituto, tanto caratteristico, della 'defensa' o della invocazione del nome del sovrano a stornare una minaccia di danno contro la persona, i congiunti o le cose. A proposito dei noti versi del famoso contrasto di Ciullo, si era molto discusso se la 'defensa' fosse da ritenere più antica delle costituzioni di Federico II, che la regolarono minutamente. Ora il Siciliano trattò il tema con insolita dottrina, ricordando e illustrando le norme delle costituzioni sveve, della posteriore legislazione del Napoletano e della Sicilia, e delle consuetudini delle città siciliane, gli accenni alla 'defensa' che si leggono in alcuni diplomi, gl'istituti di diritto siculo a lei affini, l'invocazione della signoria negli ordinamenti di Trani e quella del Papa o del legato di lui o del rettore della provincia nelle Costituzioni Egidiane, e perfino l'eco che dell'invocazione dell'autorità si trova in alcuni articoli di vecchi codici. Opinò che la 'defensa' preesistesse alle co-

stituzioni sveve, e passando a indagarne le origini, seguì l'insegnamento dello Schupfer circa l'uso della invocazione del nome dell'imperatore nell'epoca romana, ma sostenne ad un tempo che, supposto pure che non si trattasse di pratica tanto remota, essa ben avrebbe potuto svolgersi dal concetto della sovranità, com'era intesa dai Normanni, senza bisogno di scendere sino a Federico II. Lo stesso Schupfer, che tale rilievo dapprima accolse, nel comunicare, poco dopo, la felice scoperta di un passo di Apuleio, che confermava la tesi della origine romana della 'defensa', lui diceva 'un giovine cultore della nostra storia del diritto, e dei più serî e promettenti'.

Egli intanto non avea tralasciato il lavoro sulle fonti delle consuetudini sicule. Nel marzo del 93 ne era già pronta la parte relativa alla condizione delle persone, al diritto di famiglia e a quello ereditario, che, preceduta da una prefazione, da una introduzione generale e da brevi cenni sulle singole consuetudini, disposte secondo le loro attinenze, presentò al Consiglio direttivo della Società siciliana per la storia patria, perchè venisse inserita nell' 'Archivio storico siciliano'. Ma il Consiglio medesimo stimò opportuno che insieme si procedesse ad una edizione critica delle consuetudini, e gli rivolse quindi il lusinghiero invito di tracciarne il programma. Così al principio del 95 vide la luce il primo volume della sua 'Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche', che comprendeva, oltre la prefazione e la introduzione generale, compilate per il lavoro sulle fonti delle consuetudini sicule, le consuetudini di Palermo con un'ampia introduzione speciale e con ricchissime illustrazioni ai singoli capitoli.

Fu per mezzo di questi due scritti che il Siciliano cominciò ad affermarsi profondo conoscitore del diritto siculo e a prendere posto fra i più benemeriti studiosi delle vicende del nostro popolo. Ma, distratto da nuove ricerche, interruppe pur troppo le indagini per la continuazione della 'Raccolta'. E solo nel 1900 pubblicò insieme allo Struppa le consuetudini di Marsala, che erano non solo inedite ma anche ignorate, facendole precedere da una bella introduzione storica, nella quale ebbe il destro di riconfermare le sue idee sul-

l'importanza dell'elemento normanno nelle consuetudini dell'isola, e specie nell'istituto della comunione dei beni, pur ammettendo che per opera del diritto bizantino sia stata possibile la preparazione di un terreno più adatto all'accoglimento di questo e di altri istituti.

Non mi è dato d'intrattenermi, come vorrei, di tutti i suoi lavori che concernono un tale ordine di studi, e di mostrarne i risultati singoli. Il numero e spesso anche la specie dei temi discussi renderebbero oltremodo difficile il mio compito. Perchè egli non si lascia mai sfuggire l'occasione di chiarire, correggere, illustrare; ed ora informa della necessità e dei criteri della sua 'Raccolta' prediletta, ora insiste sul valore della storia giuridica siciliana, ora rileva un nesso, ora dirizza una esegesi, come quella invalsa a proposito di una nota del Testa, che si credea alludesse ad esenzione legislativa dei Siciliani dall'obbligo del servizio nella milizia urbana, mentre riguardava la sospensione temporanea di certi oneri particolari. Debbo nondimeno far cenno della interessante monografia sulla legislazione aragonese in Sicilia, in cui, considerando prima le leggi penali e poi le leggi di procedura penale, determina il posto che le une e le altre tennero in rapporto alle più antiche del Regno e ai principali ordinamenti coevi. Nè posso tacere del forte lavoro sul diritto greco-romano privato in Sicilia, nel quale non si sa se maggiormente lodare la conoscenza del diritto siculo o quella del bizantino. Quant'egli fosse preparato ad una trattazione sì ardua palesò in seguito il suo libro intorno a quest'ultimo. Prodotto del movimento che nel diritto bizantino scorse non solo un mezzo per approfondire le indagini relative al diritto romano, ma anche una forza che agì sulla formazione e sullo sviluppo del nostro diritto, offre un quadro completo dei risultati delle laboriose ricerche compiute, integrandole con dati nuovi, che si riferiscono soprattutto alla sua diffusione e al suo influsso in Italia.

L'altro ordine di studi, cui il Siciliano attese, concerne le vicende dei rapporti fra Stato e Chiesa nel campo giuridico. Di sì fatte investigazioni pubblicò nel 96 un primo saggio sul foro ecclesiastico nelle cause civili dei chierici, nel quale si limitava a rias-

sumere la storia di questo sino alla fine dell'impero carolingio e ad esporre il diritto della Chiesa dallo Pseudo Isidoro a Graziano, ma, con la promessa di esaminare l'argomento in modo più compiuto ed esteso. E la promessa mantenne illustrando la legislazione, dottrina e pratica italiana al riguardo e il diritto della Chiesa sino al principio del secolo XIII. Aveva intanto iniziato un lavoro parallelo intorno alla giurisdizione ecclesiastica nelle cause dei laici col trattar delle vicende relative alla giurisdizione arbitrale, e poi delle cause e delle forme della delegazione giurisdizionale attribuita ai chierici per via dell'autorità laica. Il suo compito non fu dei più facili. Dovette da una parte delineare la storia di uno degli aspetti più interessanti del conflitto fra Stato e Chiesa attraverso l'aspirazione di questa a rendersi autonoma e lo sforzo di quello a mantenerla subordinata: aspirazione e sforzo che ingenerarono, com'è noto, un'alternativa continua di tolleranze e di reazioni. E dall'altra dovette chiarire perchè e in qual modo si costituirono tuttavia e si svolsero il foro arbitrale e una vera giurisdizione ecclesiastica. Ora a me sembra che la gravità del compito abbia oppressa alquanto l'opera sua, che per essere sempre erudita e sempre onesta, grandemente giova e si ammira, ma che rimane un disegno perfetto senza trasmutarsi in dipinto. Forse più vivace va ritenuto l'articolo, che considera il conflitto fra leggi e canoni in materia di diritto privato secondo i principali canonisti e legisti del secolo XIII, vale a dire nella fase critica, determinata dal pieno risorgere del diritto romano, che fuso in unico corpo con la legislazione imperiale in virtù del concetto della continuità dell'Impero, stabili fra leggi civili e leggi ecclesiastiche una rivalità profonda. Ma il suo miglior prodotto in quest'ordine di studi fu senza dubbio la monografia sulle seconde nozze della vedova 'intra tempus luctus' e il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia. Ivi gli riuscì di ritrarre con maggior anima le vicende dell'aspra lotta, sia dal punto di vista generale dell'autorità della legge ecclesiastica di fronte alla civile, che dal punto di vista particolare dell'istituto discusso. L'aver scelto una strada ben definita da battere fece la sua andatura più franca,

l'aver fissato un nucleo centrale attorno a cui edificare rese la sua ricostruzione più armonica.

'Diritto bizantino' e 'Seconde nozze' sono gli scritti che meglio permettono di renderci conto della gravità della perdita che i nostri studi subirono con la scomparsa di lui. Venuti entrambi in luce nel 906, dimostrano come da tempo egli avesse raggiunta quella perfezione, che fa dall'erudito un vero uomo di scienza. Nella sua mente le innumerevoli notizie apprese, i ricchissimi materiali raccolti si erano ormai sistemati, dando luogo a concetti fondamentali precisi e fermi, e mettendolo in grado di scorgere con occhio sicuro orizzonti vasti e nuovi, e di penetrarne le nebbie non sempre rade. La forma stessa avea acquistata una lucidità inconsueta.

Quando la morte lo colse, si accingeva ad un lavoro di grandi proporzioni. Parecchi anni fa il prof. Del Giudice, ispirandosi ad un criterio comune all'estero e che già si seguiva in Italia, tracciò il disegno di un ampio trattato di storia del diritto italiano, del quale le singole parti affidava a scrittori di sperimentata perizia. Fra questi, col Besta, col Brandileone, col Fedozzi, col Patetta, col Ruffini, col Salvioli e col Solmi, era anche il Siciliano, che doveva esporre la storia della procedura. Chi può dire quale prodotto avrebbe dato il suo ingegno, fatto ormai tanto maturo?

Avea contribuito a maturarlo l'attività ch'egli dedicava ad evitare che, troppo specializzandosi, intristisse. Infatti, fuori dei territori scientifici indicati, pochissimi sono i lavori che si occupano di argomenti particolari, e di qualcuno il rapporto di vicinanza risulta manifesto. Così, ad esempio, deriva dai suoi studi a proposito del conflitto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche il breve articolo in cui completa le brillanti dimostrazioni del Patetta in materia di ordalie, con l'esame di tre somme canoniche, le quali non erano state prima usufruite perchè ancora inedite. Lasciò invece parecchi scritti riassuntivi, che avea avuto occasione di preparare per 'Digesto italiano' e per la 'Enciclopedia giuridica italiana'. Se ne possono addurre di ogni specie: da 'Diritto barbarico' a 'Signoria', da 'Comune' a 'Libri feudorum', da 'Impero' a 'Mundio'. Perchè sia pa-

lese con quanta coscienza attendeva a comporli ricordo la circostanza, che hanno questa origine il 'Diritto bizantino' e il prezioso 'Saggio di bibliografia della storia dei comuni italiani dopo la caduta dell'impero d'Occidente'. Ma, com'è naturale, non tutti assorgono alla stessa dignità, ed in genere non vogliono essere che esposizioni più o meno sommarie dello stato della ricerca scientifica relativamente ad un punto.

Anche allo studio del diritto positivo dedicò l'opera sua. Il bisogno di mantenersi in contatto con la vita giuridica odierna viene spesso sentito dagli scrittori di storia del diritto. Ed è nostalgia benefica, perchè rende più esperti delle necessità che presiedono alla costituzione e allo svolgimento di un ordine giuridico, delle forze che su quest'ordine premono, della importanza dei vari fattori, delle cause del loro influsso reciproco. Conforme all'indirizzo di una delle parti delle sue indagini storiche, il Siciliano si volse al diritto ecclesiastico. Si era di recente occupato della grave controversia sulla trasformabilità delle confraternite di culto e le relative condizioni, che gli avea dato modo di discutere con acume circa la migliore esegesi di un testo infelice. Ma in tale disciplina compilò anche monografie molto estese, come quella sul fondo pel culto, altrettanto pregevole quanto accurata.

Alla pratica applicazione del diritto si accostò maggiormente, scrivendo memorie numerose per liti riguardanti titoli nobiliari, successioni, usi civici. Di questo lato della sua attività poco, a dir vero, conosco, ma quanto basta tuttavia a convincermi dell'alto valore del suo patrocinio. E seppur nulla ne sapessi, non dovrei dimenticare nel darne giudizio, ch'egli avea potuto a Sassari coprir come supplente la cattedra di diritto civile in modo degno, e a Camerino discorrere con tutta competenza dell'opera scientifica di un commercialista.

Ma a che mi affanno a raccogliere prove della sua dottrina? Ai più tra voi egli era ben noto per la erudizione non comune e per la piena padronanza di ogni norma legislativa. Niuno mai gli propose dubbî e quesiti giuridici senz'averne in una pronta risposta la

notizia voluta o la indicazione del miglior mezzo per apprenderla. Era per me una vecchia abitudine di chiedergli negl'incontri frequenti quali nuovi libri od articoli si fossero pubblicati e di ricorrere a lui in difficoltose ricerche bibliografiche. Ed egli li sempre a suggerire a chiunque nomi di autori, titoli di lavori, testi, documenti, date. Sono cose di ieri, eppure sembrano oramai tanto lontane!

Signore e Signori,

Non ho potuto che deporre un umile fiore sulla tomba del collega amatissimo. Spetta ai suoi discepoli di ornarla di fiori più belli continuando l'opera scientifica del maestro, serbando caro il ricordo di lui e soprattutto onestamente vivendo.

Tale è la nostra sorte. Mentre per il progresso della scienza logoriamo i nostri nervi e distruggiamo le nostre arterie, condannandoci ad una precoce vecchiaia e votandoci spesso a morte immatura, meglio che il vanto dei contributi che noi stessi potremo apportare ci bea la visione di quelli che i più giovani daranno, traendo utile dalle nostre fatiche e sorpassando le nostre opere. Ma questi non ci neghino il conforto del loro ricordo e almeno informino la loro vita all'austerità della nostra. Ciò varrà forse a renderci meno triste il sepolcro.

ELENCO DEGLI SCRITTI DI LUIGI SICILIANO VILLANUEVA

- 'Lavori pubblicati nei primi 23 volumi del Circolo giuridico. Contributo alle scienze giuridiche, politiche e sociali', in 'Circolo giuridico', Palermo, 1893, vol. XXIV.
- 'Studi intorno alla difesa', in 'Circolo giuridico', Palermo, 1894, vol. XXV.
- 'Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche': vol. I, 'Introduzione generale e Consuetudini di Palermo', in 'Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana per la storia patria', Palermo, 1895, serie II, vol. IV.
- 'Consuetudini di Marsala', in 'Documenti cit.', Palermo, 1900, serie II, vol. V (in collaborazione con Salvatore Struppa).
- 'Di una raccolta delle consuetudini delle città siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche', in 'Helios', Castelvetro, 1898, anno III.
- 'Sull'importanza dello studio della storia del diritto siciliano', in 'Helios', Castelvetro, 1898, anno III.
- 'La campana serale e la sicurezza pubblica notturna in Sicilia', in 'Helios', Castelvetro, 1900, anno IV.
- 'A proposito di una nota di mons. Testa al cap. XXV di re Filippo I di Sicilia e II di Spagna. Di una pretesa abolizione della milizia urbana in Sicilia al tempo di Carlo III', in 'Archivio storico siciliano', Palermo, 1898, N. S., anno XXIII.
- 'Sull'influenza longobarda nella politica ecclesiastica normanna', nel 'Volume pel 50° anniversario d'insegnamento del prof. Francesco Pepere', Napoli, 1900.
- 'Sulla legislazione aragonese in Sicilia. Note comparative', in 'Rivista di legislazione comparata', Palermo, 1903-4, vol. I.
- 'La legislazione di Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia', in 'Archivio araldico siciliano', Palermo, 1901 e sgg.
- 'Lo statuto di Jolanda duchessa reggente di Savoia del 3 luglio 1475 e l'alienazione dei feudi nei domini sabaudi', in 'Archivio araldico italiano', Palermo, 1902, vol. I.
- 'Dell'opera scientifica di Alberto Vighi. Discorso commemorativo', in 'Annuario dell'Università di Camerino', Camerino, 1904.
- 'Studi sulle vicende del foro ecclesiastico nelle cause dei chierici secondo il diritto della Chiesa e la legislazione, dottrina e pratica italiana dalla fine dell'impero carolingio al sec. XIV': parte I, Cause civili, I, in 'Antologia giuridica', Catania 1896; II, in 'Rivista di storia e filosofia del diritto', Palermo, 1901, vol. II; III, in 'Rivista di storia e filosofia del diritto', Palermo, 1904-5, vol. III.
- 'Studi sulle vicende della giurisdizione ecclesiastica nelle cause dei laici secondo il diritto della Chiesa e la legislazione, dottrina e pratica italiana dalla fine dell'impero carolingio ai principi del secolo XV', I, Palermo, 1896; II, negli 'Studi giuridici dedicati ed offerti a Francesco Schupler', parte II, Torino, 1898.
- 'Le ordalie nelle 'summae' di Paucapalea, Stefano di Tournai e Rufino sul Decreto di Graziano', in 'Rivista di storia e filosofia del diritto', Palermo, 1900, vol. II.
- 'Saggio di bibliografia della storia dei comuni italiani dopo la caduta dell'impero di Occidente', in 'Rivista di storia e filosofia del diritto', Palermo, 1900, vol. II.
- 'Sul diritto greco romano privato in Sicilia', in 'Rivista di storia e filosofia del diritto', Palermo, 1901, vol. II.
- 'Leggi e canoni in materia di diritto privato secondo i principali canonisti e legisti nel secolo XIII', negli 'Studi in onore di Vittorio Scialoja', Prato, 1904, vol. II.
- 'Le seconde nozze della vedova 'intra tempus luctus' e il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia', negli 'Studi giuridici in onore di Carlo Fadda', Napoli, 1906, vol. III.
- 'Fondo pel culto', nell' 'Enciclopedia giuridica italiana', Milano, 1903.
- 'Diritto bizantino', nell' 'Enciclopedia giuridica italiana', Milano, 1906.
- 'Seminari', nell' 'Enciclopedia giuridica italiana', Milano, 1907-12.
- 'Signoria, Estimatori, Exercitales, Diacono e suddiacono, Diploma, Comune (storia del diritto), Diritto barbarico, Dispacci reali, Doge, Duca, Commenda, Impero, Intertatio, Launegild, Legati, Liber papiensis, Libri feudorum, Libri liturgici e catechismi, Inquisizione, Ministeriales, Missatici, Missi dominici, Mundio, Procuratori di S. Marco', nel 'Digesto italiano', Torino, 1898-1909.
- 'Cenni storici dell'Università di Sassari', in 'Monografie delle Università e degli Istituti superiori pubblicate per cura del Ministero della P. I.', Roma, 1911, vol. I, e in 'Annuario della R. Università di Sassari', anno 1911-12.
- 'Il dominio del Vescovo nei terreni pomificiferi dell'isola di Lipari (in collaborazione con F. Scaduto, A. Garufi, L. Genuardi)', Acireale, 1912.
- 'La trasformabilità delle confraternite di culto e le relative condizioni', in 'Foro italiano', Città di Castello, 1913, anno XXXVIII.
- 'Recensioni varie' nell' 'Archivio storico italiano', nell' 'Archivio storico sardo', nell' 'Archivio storico siciliano', nel 'Circolo giuridico', nella 'Rivista di storia e filosofia del diritto', nella 'Rivista italiana per le scienze giuridiche'.